

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 22 febbraio 2013)

Pagina 31, considerando 32:

anziché: «(32) A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ...»

leggasi: «(32) A tal proposito, nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato l'ambito completo di ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello del prodotto oggetto di misure, riferendosi ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile per i codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ...».

Pagina 31, considerando 33:

anziché: «(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazioni del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d'inchiesta.»

leggasi: «(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quello in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazioni del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato in quantità significative da Israele o dallo Swaziland durante il periodo d'inchiesta.»

Pagina 32, considerando 43, ultima frase:

anziché: «(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata *ex post* durante il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore.»

leggasi: «(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata *ex post* per il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva, poiché il pregiudizio constatato durante il periodo d'inchiesta del riesame potrebbe essere influenzato dal fatto che vi è un dazio antidumping in vigore.»

Pagina 33, considerando 48:

anziché: «(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile.»

leggasi: «(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e della Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei presunti produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata alcuna produzione del prodotto simile durante il PI in Israele (né vi è attualmente).»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009)

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):

anziché: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, ...»

leggasi: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, ...».

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:

anziché: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;»

leggasi: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;».

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:

anziché: «9. ... In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.»

leggasi: «9. ... In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia di azione definitiva.»

Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:

anziché: «2. Le misure di antidumping definitive scadono...»

leggasi: «2. Le misure antidumping definitive scadono...».
